

NOTA TECNICA  
TUTELA LEGALE  
ISTITUTI DI CREDITO

DEFINIZIONI

Nella presente polizza e nel testo che segue si intende:

per ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione

per POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione

per CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione

per ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

per SOCIETA': l'impresa assicuratrice Allianz spA

per PREMIO: la somma dovuta alla società

per SINISTRO: L'evento per il quale è prestata l'assicurazione, consistente:

- nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l'assicurato;
- nel fatto che determina la perdita pecuniaria, quando previsto nelle condizioni particolari di polizza.

per INDENNIZZO: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro

## NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

### Art.1.1 Limiti temporali della copertura assicurativa

L'assicurazione è prestata per i sinistri verificatisi durante il periodo di operatività della polizza o nei sei mesi successivi alla sua cessazione, purchè si tratti di sinistri conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti avvenuti durante il periodo di operatività della polizza stessa.

Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti successivi, esse si considerano avvenute al momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di effetto della polizza.

### Art. 1.2 – Altre assicurazioni

Il contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

### Art. 1.3 – Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

### Art. 1.4– Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del TRENTESIMO giorno dopo quello della scadenza.

### Art. 1.5– Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 1.6 – Aggravamento o diminuzione del rischio

Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione alla società di ogni aggravamento di rischio: gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

In caso di riduzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dallo stesso articolo.

### Art. 1.7 – Anticipata risoluzione del contratto

Qualora l'assicurato sia un'impresa, l'assicurazione si considera risolta anticipatamente dal momento in cui venga dichiarato il fallimento dell'impresa, o dal momento in cui l'impresa stessa sia ammessa a concordato preventivo o ad amministrazione controllata. La società si impegna comunque a prestare la garanzia fino alla conclusione dei giudizi eventualmente in corso e già presi in carico come sinistri, ed i sinistri verificatisi prima degli eventi suindicati e denunciati successivamente agli eventi stessi entro il termine previsto dall'art. 1914 del codice civile e comunque entro il termine di prescrizione di un anno.

## NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1.8 – Unico sinistro

**Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:**

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

Art. 1.9– Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. L'assicurato decade dal diritto all'indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del codice civile.

**La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata della violazione della legge o della lesione dei diritti, con l'indicazione della data e del luogo di tale presunta violazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni e con la copia della documentazione relativa alla vertenza, qualora l'assicurato ne sia in possesso.**

**L'assicurato deve successivamente inviare e far conoscere all'Agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente alla società tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato. In caso di non rispetto di tali obblighi, l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo.**

Art. 1.10 – Gestione del sinistro

A) Tentativo di componimento amichevole

La società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. **L'assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società. In caso di inadempimento di questi oneri l'assicurato non consumatore decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.**

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla società, o quando vi sia conflitto di interessi fra la società e l'assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, **l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla società. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo alla società; in questo caso, la società rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.**

L'assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere alla società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. La società conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

**La società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per quanto sopra detto in merito alla nomina di un legale corrispondente.**

**La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.**

In occasione di ogni sinistro, la Società avverte l'assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

**In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la società rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'assicurato.**

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la società rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la società rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, **sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.**

D) Obblighi dell'assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti . Rimborsi all'assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza.

**L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo.**

La società, alla definizione della controversia , rimborsa all'assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), **sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.**

E) Disaccordo fra assicurato e società

in caso di disaccordo fra l'assicurato e la società in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per la società, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'assicurato, devono essere pagate integralmente dalla Società.

Art. 1.11 – Diritto di recesso

**Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dalla dichiarazione scritta di rifiuto della copertura, ciascuna delle parti ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. In tal caso la società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.**

Art. 1.12 – Proroga dell'assicurazione

**In mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

I contratti di durata inferiore all'anno non sono soggetti a proroga.

Art. 1.13 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 1.14 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato in polizza valgono le norme di legge.

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

### SEZIONE A) AMMINISTRATORI – CdA e Collegio Sindacale

### SEZIONE B) TUTELA LEGALE degli ISTITUTI di CREDITO

### SEZIONE D) NORME COMUNI

#### Art. 2.1) Che cosa si assicura (comune a tutte le sezioni)

La società, in relazione ai rischi assicurati, ( elencati ai successivi art.2.2 e 3.1 ) si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.

La società assicura, nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie, gli oneri, relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale, che si rendano necessari a tutela degli assicurati in relazione a violazioni di legge e/o a lesioni di diritti per fatti direttamente connessi alle attività svolte dagli stessi in nome e per conto dell'Istituto di Credito contraente

In tale ambito gli oneri indennizzabili operano in relazione ai rischi assicurati previsti dai successivi art.2.2 e 3.1 e comprendono:

- le spese per un legale, secondo quanto indicato nell'art. 1.10 delle condizioni generali di assicurazione;
- **le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a €. 10.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'assicurato;**
- **le spese relative al contributo unificato;**
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per un perito nominato dall'autorità giudiziaria, **o dall'assicurato previo il consenso della società**, secondo quanto previsto dall'art. 1.10 delle condizioni generali di assicurazione.;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente dovute **in caso di transazione autorizzata dalla società;**
- **gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di €. 500,00.**

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde 800.68.68.68

E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

## SEZIONE A) GARANZIA AMMINISTRATORI, CdA e Collegio Sindacale

Art. 2.2) In quali casi opera l'assicurazione: Rischi assicurati

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo 2.1 operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti in relazione alle seguenti fattispecie:

- la difesa in sede civile o amministrativa contro richieste di risarcimento di danni patrimoniali da parte di terzi e/o da parte dei soci; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza D&O con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore della D&O tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore della D&O. Nel caso in cui la Polizza D&O, pur essendo regolarmente in essere, non copra il sinistro, e pertanto non vi sia alcun intervento dell'assicuratore della D&O, la presente garanzia opera a primo rischio
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, **esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.**

Art. 2.3) Casi nei quali la garanzia non opera

**L'assicurazione non è prestata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:**

- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'art. 2.2 per la difesa nei procedimenti penali;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- derivanti da controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell'art. 2.2 in relazione alla difesa nei procedimenti amministrativi per responsabilità patrimoniale;
- derivanti da controversie in relazione alla proprietà ed all'uso di natanti e di imbarcazioni e di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- derivanti da controversie inerenti a rapporti di lavoro od a vertenze sindacali;
- derivanti da controversie contrattuali, ivi compreso il recupero crediti.
- derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa
- collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- derivanti da controversie di valore inferiore a €. 300,00.

Art. 2.4) Quali sono gli assicurati

Sono assicurati:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale .

**In caso di vertenze fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore dell'istituto di credito contraente.**

## Sez. B) TUTELA LEGALE degli ISTITUTI di CREDITO

Art. 3.1 – In quali casi opera l'assicurazione: Rischi assicurati

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art.2.1 operano con riferimento ai seguenti casi:

- le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C. Nel caso in cui la Polizza di R.C., pur essendo regolarmente in essere, non copra il sinistro, e pertanto non vi sia alcun intervento dell'assicuratore di R.C., la presente garanzia opera a primo rischio
- i procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dalla legislazione in materia. **Gli oneri relativi sono rimborsati solo in caso di accertamento di violazione non conseguente a dolo degli assicurati;**
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione con decisione passata in giudicato o il titolo del reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. l'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale;
- la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01. **Gli oneri relativi a tale garanzia sono rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell'azienda assicurata; l'assicurato è tenuto comunque a denunciare il sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;**
- le controversie individuali di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro, di cui al D.L. 112/08 e successive modifiche;
- le controversie derivanti dalla locazione o dalla proprietà degli immobili indicati in polizza in cui l'azienda esercita la sua attività;
- le controversie contrattuali con Società di assicurazione per contratti assicurativi stipulati dall'Istituto di credito contraente: sono compresi anche gli oneri relativi agli arbitrati purchè previsti nei contratti originari;
- le controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze relative alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi; sono compresi anche gli oneri relativi agli arbitrati purchè previsti nei contratti originari. **La garanzia del presente punto opera a condizione che il valore in lite della controversia sia superiore a € 1.000,00.**
- procedimenti di natura penale e/o amministrativa con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 81/08, e nelle successive modifiche, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- i procedimenti instaurati innanzi al Garante con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n.196/2003, e nelle successive modifiche, riguardante l'osservanza di tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del trattamento dei dati personali,
- i procedimenti di natura civile e/o amministrativa con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 193/07, e nelle successive modifiche, riguardante l'osservanza di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza alimentare.
- i procedimenti di natura civile e/o amministrativa con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 152/06, e nelle successive modifiche, riguardante l'osservanza di tutte le misure necessarie per la sicurezza dell'Ambiente.

Art. 3.2) Casi nei quali la garanzia non opera

**L'assicurazione non è prestata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:**

- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'art. 3.1
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
- derivanti da controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci ed amministratori, contratti di agenzia;
- derivanti da controversie contrattuali (salvo quanto previsto nel precedente articolo 3.1)
- derivanti da controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto nell'art. 3.1 per le controversie contrattuali con i fornitori;
- collegati a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- derivanti da controversie di valore inferiore a €. 300.

Art. 3.3) Quali sono gli assicurati

Sono assicurati:

- l'istituto di credito contraente
- i dirigenti dell'istituto di credito contraente
- i prestatori di lavoro dell'istituto di credito contraente nello svolgimento dell'attività svolta per conto dello stesso contraente.

**In caso di vertenze fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore dell'istituto di credito contraente.**

## SEZIONE D) NORME COMUNI

Art. 4.1) Territori dove operano le garanzie

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia, Città del Vaticano e S.Marino.

Art. 4.2 - Determinazione del massimale e del premio –

Le garanzie del presente contratto operano fino alla concorrenza del massimale di €. 20.000,00 per evento, senza limite per annualità assicurativa.